



SENTENZA N. 73/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

dott. Michele Oricchio Presidente

dott.ssa Rossella Cassaneti Giudice

dott.ssa Carola Corrado Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **74035** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

CANTILE Michele, nato a Caserta (CE) il 5.6.1974 e residente in Orta di
Atella (CE), via Giuseppe Garibaldi n.81, difeso dall'Avv. Lettera Raffaele
del foro di Benevento, con studio in Palazzo Arechi, via dei Longobardi,
elettivamente domiciliato presso altra sede dello studio del predetto difensore,
sita in Sant'Arpino (CE), via Censorino n.47, pec: studiolegale.lettera@pec.it

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 25 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario,
dott. Francesco Fiordoro, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, il Pubblico
Ministero, dott. Gianluca Braghò

Ritenuto in

F A T T O

[A] Con atto di citazione depositato in data 1° agosto 2023 la Procura presso questa Sezione conveniva in giudizio Cantile Michele, per sentirlo condannare al pagamento in favore di AGEA, c.f. 97181460581, dell'importo di € 10.692,28 (somma attualizzata sino alla data del 31.03.2023) con gli accessori di legge (interessi legali e di mora, rivalutazione monetaria e spese di giustizia).

L'azione prendeva le mosse a seguito delle indagini svolte dal Nucleo della Guardia di finanza e compendiate nella comunicazione di reato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (prot. 559230), in relazione alla ditta individuale Cantile Michele, a conduzione agricola, dedita alla coltivazione di tabacco, per l'illecita percezione di fondi eurocomunitari dal 2008 al 2012 per la somma complessiva di € 19.350,04, ottenuti mediante il contributo causale del responsabile del centro di assistenza agricola (C.A.A.) World Service s.r.l. sito in San Nicola La Strada di Caserta nella persona del funzionario Diana Antonio.

L'indebita percezione sarebbe stata ottenuta tramite la presentazione di documenti irregolari, incidenti sui titoli di conduzione dei terreni dichiarati nella domanda di aiuto necessari per ottenere il pagamento dei contributi per gli anni dal 2008 al 2012.

Sulla base della disciplina relativa ai finanziamenti a carico della P.A.C., successiva all'introduzione del regime del "disaccoppiamento" (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005), per effetto del quale gli aiuti economici vengono corrisposti all'imprenditore agricolo non più in relazione alla produzione, ma per i titoli posseduti e per l'estensione delle superfici lavorate,

il c.d. “disaccoppiamento” trasformava la natura dei finanziamenti da “sostegno al prodotto” a “sostegno al reddito dei produttori”, i quali, per poter accedere al contributo pubblico, devono avere titoli e terreni agricoli e per il loro possesso sono obbligati ad esibire e/o indicare appositi contratti di conduzione. L’imprenditore agricolo che intende ottenere i predetti contributi deve, quindi, presentare una domanda di aiuto all’amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale/AGEA) – eventualmente per il tramite dei CAA (Centri di assistenza agricoli) convenzionati - entro il 15 maggio di ogni anno indicando, tra l’altro, l’elenco delle particelle catastali, di cui dichiara di essere conduttore, e specificando il Comune in cui i terreni sono situati, il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiede il contributo. La liquidazione e l’erogazione dell’aiuto vengono effettuate tra il 1° dicembre ed il 30 giugno dell’anno successivo.

Il Cantile nelle Domande Uniche di Aiuto (D.U.A.), per ottenere l’erogazione del contributo annuale, produceva la falsa dichiarazione in relazione alla disponibilità del terreno ubicato in Orta di Atella (CE), contraddistinto al foglio 8 del catasto terreni, particella n.5332, correlata al contratto “unilaterale” di fondo rustico n. 1172 del 18.7.1978, registrato nel 2007 nella proprietà di Luongo Erminia deceduta in data anteriore alla registrazione e precisamente il 14 maggio 1984 (doc. 1 all.ti da 1 a 12 cit.). A tal riguardo la Guardia di finanza assumeva informazioni dai cointestatari del terreno, Luongo Francesco e Rainone Francesco, i quali dichiaravano di non aver mai concesso in fitto il terreno al Cantile.

In tema di prescrizione, poi, l'ufficio requirente faceva presente che l'AGEA si era attivata tempestivamente per intimare, previa sospensione e revoca del contributo per gli anni 2008 e 2009, il recupero della minor somma pari ad € 7.504,72, oltre interessi, con allegazione delle ricevute raccomandate che attesterebbero l'interruzione dei termini prescrizionali per il Cantile.

La prescrizione dell'azione contabile sarebbe stata quindi congruamente evitata e il capitale rivalutato e con gli interessi, senza anatocismo, alla data del 30.3.2023, ultima rilevazione ISTAT, risulterebbe pari ad € 10.692,28, posto che il danno erariale da condotta illecita dolosa è qualificabile quale debito di valore.

Le ragioni circa le divergenze sugli importi reclamati, rispetto alle prime contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza, deriverebbero dal riscontro effettuato dall'AGEA in relazione al processo verbale di constatazione notificato per il recupero e la sanzione amministrativa pecuniaria al CANTILE dalla Guardia di Finanza di Caserta in data 1.12.2017 prot. 571787.

Attraverso le verifiche tecniche si rilevava che l'inclusione del terreno *sine titulo* sito in Orta di Atella (quello del fitto riferito alla deceduta Luongo Erminia) determinava uno scostamento oggettivo fra superficie dichiarata e superficie ammissibile al contributo pari al 46,97% per le domande uniche 2008 (importo riscosso in data 26.2.2009 pari ad euro 3.752,36) e 2009 (importo riscosso in data 22.10.2009 e in data 4.12.2009 pari ad euro 3.752,36), applicando a detta ipotesi l'art. 51 Reg.CE 796/2004 e l'art. 9, comma 5, d.m. 1922/2015 (violazione rilevante superiore al 20% dello scostamento superficiario che implica la revoca totale del contributo erogato).

Di contro, nelle Domande Uniche di aiuto riferite agli anni 2010, 2011 e 2012, il terreno sopra citato non risultava inserito dal CANTILE, come specificato dalla Guardia di Finanza (doc. 5 con 13 allegati, n. prot. Proc. Cam. 0004393 del 19 aprile 2023). Ne conseguiva la riduzione della soglia economica di percezione indebita del contributo eurocomunitario, con successiva archiviazione in sede penale, esaurendosi la condotta dolosa in violazione amministrativa depenalizzata.

Notificato l’invito a dedurre, il convenuto produceva deduzioni difensive non ritenute però sufficienti dalla Procura per superare l’addebito contestato.

Inoltre, a seguito di istruttoria suppletiva ai sensi dell’art. 67, comma 7, c.g.c. volta ad acquisire il contratto di fitto del terreno registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Piedimonte Matese (CE) in data 18.6.2007 e ad escutere il sig. Rainone Raffaele citato nelle dichiarazioni del fratello Rainone Francesco, dall’Agenzia delle Entrate era confermata la circostanza di avvenuta registrazione del contratto. Dagli atti del procedimento penale n.18121/2014 era estrapolata la copia del contratto di fitto “unilaterale” di fondi rustici su cui risultava apposta la firma del CANTILE Michele nella sua qualità di dichiarante. L’atto contiene, fra l’altro, le generalità di LUONGO Erminia (deceduta prima della registrazione dell’atto, poi utilizzato per ottenere i contributi pubblici) e di RAINONE Raffaele, il quale escusso in data 20.6.2023 confermava senza alcun dubbio l’uso esclusivo nel biennio 2008-2009 del terreno censito al foglio n.8 particella n.5332, iscritto al catasto del comune di Orta di Atella (CE). Il signor RAINONE Raffaele non aveva mai acconsentito che tale terreno fosse inserito in una domanda per ottenere

contributi AGEA in favore di CANTILE Michele, che rimane soggetto sconosciuto e mai incontrato. Conseguentemente, la registrazione del fitto di fondo rustico citato conterrebbe un dato falso finalizzato ad ottenere in modo in contributo AGEA.

Pertanto, in ragione di quanto illustrato in tema di finanziamenti, liquidati nell'ambito della Politica Agricola comune, (P.A.C.), nel caso di specie vi sarebbero per la Procura tutti gli elementi della responsabilità amministrativa. Il danno ammonterebbe all'importo di quanto percepito e rivalutato, ovvero pari ad € 7.504,72 (importo così rideterminato con provvedimento definitivo di decadenza dell'AGEA) e rivalutato in € 10.692,28, trattandosi di debito di valore da fatto illecito con induzione in errore dell'amministrazione erogatrice dei fondi di scopo.

[B] All'udienza del 25 gennaio 2023, si dava atto della mancata costituzione del convenuto e dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione udienza e si dichiarava la sua contumacia.

Il pubblico ministero si riportava all'atto di citazione, evidenziando come nell'ambito dell'istruttoria suppletiva per il tramite dell'Agenzia delle Entrate si era appreso che il contratto in questione era stato registrato e la richiesta di registrazione recava la firma del convenuto.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Innanzitutto occorre dare atto della dichiarazione di contumacia del convenuto effettuata all'udienza del 25 gennaio 2024, nella quale si constatava

l'avvenuta notifica nei suoi confronti dell'atto di citazione unitamente al decreto di fissazione udienza, nonché la sua mancata costituzione.

2. Il presente giudizio ha ad oggetto una fattispecie di danno da indebita percezione di finanziamenti nell'ambito della P.A.C.

Incontestata in questi casi risulta la giurisdizione della Corte dei conti, come da giurisprudenza ormai consolidata. La vicenda si inserisce infatti nel sistema di erogazione di risorse pubbliche in favore di soggetti privati: la pubblica amministrazione individua alcune finalità da raggiungere attraverso un programma, che viene realizzato con l'utilizzo delle risorse da parte di coloro che le ricevono. La giurisprudenza configura quindi un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione e il soggetto privato, poiché quest'ultimo realizza attraverso le risorse l'interesse pubblico alla cui cura è preposta l'amministrazione erogatrice. Nelle ipotesi patologiche quindi il rapporto può sfociare anche nella responsabilità amministrativa da danno erariale o restituzione e può ritenersi radicata la giurisdizione di questa Corte nei confronti del soggetto percettore delle risorse pubbliche (fra le altre, v. Cass., sez. un., 11185/2018; Cass., sez. un., n. 12086/2016; Cass., sez. un., 9963/2010). Fra le ipotesi patologiche vi è il caso di percezione indebita delle risorse da parte del privato privo dei requisiti per la relativa concessione. In tal modo infatti il privato *«realizza un danno per l'ente pubblico anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altri»* le risorse che avrebbero potuto portare alla realizzazione del programma dell'ente medesimo (Cass., sez. un., n. 9966/2010; Cass., sez. un., n. 14436/2018).

3. Premesso quanto sopra in via pregiudiziale, nel merito occorre chiarire che

la PAC, avviata negli anni con la finalità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari e l'incremento della produzione agricola, assicurando prezzi ragionevoli ai consumatori e al contempo un tenore di vita equo agli agricoltori, era dapprima attuata mediante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM; cosiddetto primo pilastro) e poi, con la riforma della cosiddetta "Agenda 2000", attraverso il secondo pilastro costituito dalla politica di sviluppo rurale, a valere sul FEARS (cfr. Sez. Calabria n. 215/2023).

Successivamente, con i regolamenti UE n. 1782/2003 e 1290/2005, si aveva il c.d. Regime del "disaccoppiamento", in base al quale gli aiuti economici vengono erogati non in relazione alla produzione, ma ai titoli posseduti e all'estensione delle superfici lavorate.

Nel caso di specie, l'indebita percezione delle risorse, secondo l'assunto attoreo, sarebbe avvenuta attraverso l'inserimento nelle domande uniche di concessione dei fondi della disponibilità del terreno situato nel comune di Orta di Atella, identificato al foglio 8 particella 5332. Infatti, come risulta dalle indagini, dalla comunicazione di Agea inviata alla Procura e firmata il 18 aprile 2023, detto terreno era inserito nelle domande di contributi per i soli anni 2008 e 2009. Circostanza questa peraltro non smentita in sede di deduzioni difensive presentate dal convenuto, in seguito ad invito a dedurre.

Peraltro, fra gli atti allegati alla relazione della Guardia di finanza, relativa alla comunicazione di reato, è presente la denuncia unilaterale di fitto agrario, sottoscritta dal convenuto, nella quale è incluso il terreno sito nel comune di Orta di Atella, foglio 8, particella 5332, e presentata all'Agenzia delle Entrate

in data 18.06.2007.

Detto terreno però risulta, diversamente da quanto rappresentato dal convenuto, invece intestato a diversi proprietari e mai concesso da loro in fitto a quest'ultimo.

In sede di indagini la Guardia di finanza assumeva informazioni da Luongo Francesco e da Rainone Francesco, due dei cointestatari del terreno (verbali allegati alla relazione inviata con la denuncia di danno da parte della Procura della Repubblica di S. M. Capua Vetere). Come risulta dai verbali delle dichiarazioni sia di Luongo sia di Rainone, questi non avevano concesso in fitto il terreno. Peraltro, il Rainone Francesco dichiarava che su quel terreno aveva un'attività agricola il fratello Raffaele Rainone.

In seguito alle deduzioni difensive del convenuto, la Procura svolgeva ulteriore attività istruttoria, nell'ambito della quale la Guardia di finanza (relazione prot. 363845 del 03.07.2023) acquisiva informazioni da Rainone Raffaele, che confermava di non aver mai concesso in fitto il terreno.

Inoltre la Guardia di finanza comunicava di aver cercato di acquisire copia del contratto di fitto del terreno registrato in data 18.06.2007 presso l'Agenzia delle Entrate. recandosi presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Caserta. Il direttore della sede si era però riservato di farlo avere, in considerazione della necessità di apposite ricerche dovute alla soppressione dell'ufficio presso il quale era stato registrato (Piedimento Matese). Lo stesso direttore, con successiva comunicazione del 29.06.2023 (allegata al verbale di sommarie informazioni inviato unitamente alla nota prot. prot. 363845 del 03.07.2023), aveva comunicato di non averlo reperito, ma che

dall'interrogazione dei dati rispetto alla dichiarazione unilaterale di fitto dei terreni risultavano 12 negozi, ovvero 12 affitti rustici tra il Cantile e 12 diversi danti causa.

Peraltro nella dichiarazione unilaterale di fitto presentata dal Cantile e registrata presso l'Agenzia delle Entrate, dalla copia acquisita dal fascicolo del procedimento penale, risulta esservi fra i danti causa Luongo Erminia, la quale però era deceduta in data antecedente alla dichiarazione, ovvero il 14 maggio 1984 (copia certificato di morte, allegato alla relazione della Guardia di finanza trasmessa con la denuncia di danno).

Inoltre la registrazione di tale dichiarazione è attribuita al Cantile, perché nella comunicazione del 29.06.2023 (allegata al verbale di sommarie informazioni inviato unitamente alla nota prot. prot. 363845 del 03.07.2023) il direttore dell'Agenzia delle Entrate affermava che il pagamento delle imposte dovute per la registrazione era stato effettuato con F23 del 15.06.2007 a nome del Cantile.

Orbene, rispetto alle circostanze sopra rappresentate, innanzitutto occorre evidenziare che le argomentazioni esposte dal convenuto in sede pre-processuale, sulla base delle quali sarebbe possibile presentare un contratto unilaterale di fitto con valenza di denuncia unilaterale e senza la sottoscrizione di tutti i comproprietari di un terreno, non risultano utili a fornire la prova che il convenuto avesse nella propria disponibilità il terreno.

In secondo luogo, considerata la sua contumacia, che resta sicuramente un comportamento processuale "neutro", non risulta essere stata fornita nel presente giudizio alcuna prova contraria rispetto alle circostanze addotte dalla

Procura ed emerse dalle indagini della Guardia di finanza.

3. Ritenuto, quindi, che nelle domande di contributi per gli anni 2008 e 2009 siano state dichiarate superfici maggiori di quelle effettivamente nella disponibilità, deve applicarsi *ratione temporis* l'art 51 reg. 796/2004. Sulla base di tale articolo, se lo scostamento tra superficie dichiarata e quella effettiva determinata è superiore al 20 % si ha la revoca del finanziamento ottenuto.

Nella comunicazione dell'Agea, inviata con pec del 19 aprile 2023 alla Procura, si afferma che *«attraverso le verifiche tecniche è emerso che l'inclusione dei terreni sine titolo siti in Orta di Atella ed identificati al Foglio 8 p.lla 5332 ha determinato uno scostamento oggettivo tra superficie dichiarata e superficie determinata pari al 46,97% per le DU 2008 e 2009, con applicazione dell'art.51 del Reg.CE 796/04 e del comma 5 dell'art. 9 del D.M.1922/2015 che dispone " Ove nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 si accertino irregolarità sui titoli di conduzione che conseguono ad occupazioni abusive o illegittime, alle domande di aiuto di cui trattasi si applicano le disposizioni previste dalla normativa europea in caso di dichiarazione eccessiva di superficie. Tali fattispecie non integrano invece le condizioni per l'applicazione degli articoli regolamentari relativi alla creazione di condizioni artificiali per l'ottenimento degli aiuti"»*.

Con la stessa comunicazione era inviato il rapporto della Guardia di finanza prot. 571787 del 1° dicembre 2017, nel quale sono riportati gli importi percepiti negli anni 2008 e 2009, ovvero rispettivamente € 3.752,36 ed € 3.752,36 (per il 2009 due pagamenti da € 2626,65 ed € 1125, 71).

Peraltro l'Agea aveva già inviato al convenuto il provvedimento del 28.03.2018 di sospensione dei pagamenti di erogazioni in suo favore e il successivo provvedimento di accertamento definitivo di indebita percezione dell'8 ottobre 2018, con l'intimazione al restituire la somma di € 7.504,72.

Non avendo allo stato notizia di pagamenti da parte del Cantile, deve dedursi che il danno sia ancora sussistente e ammonta all'importo percepito per gli anni 2008 e 2009, pari ad € 7.504,72, rivalutato al 31 marzo 2023 in € 10.692,28.

Peraltro, in sede di deduzioni difensive non si contestava la circostanza dell'avvenuta percezione dei fondi, né si faceva cenno ad eventuali restituzioni di somme da parte del convenuto.

Restando pertanto allo stato degli atti attuale il danno, il collegio ritiene di accogliere la domanda attorea condannando il Cantile Michele al pagamento della somma di € 10.692,28. Occorre calcolare la rivalutazione della somma iniziale di € 7.504,72 fino alla pubblicazione della presente sentenza e una volta ottenuta così la rivalutazione, la differenza tra la rivalutazione così ottenuta e quella già calcolata al 31 marzo 2023 deve aggiungersi alla somma di €10.692,28. Infine a tale ultimo importo devono aggiungersi dalla data di pubblicazione della presente sentenza gli interessi legali fino al soddisfo.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, definitivamente pronun-

ciando sulla citazione di cui in epigrafe, così decide:

- condanna Cantile Michele al pagamento in favore dell'Agea della somma di € 10.692,28, alla quale deve aggiungersi la differenza ottenuta rivalutando la somma iniziale di € 7.504,72 fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché da tale data gli interessi legali fino al soddisfo;

- condanna Cantile Michele al pagamento delle spese di giudizio, liquidate con separata nota.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio in data 25 gennaio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Michele Oricchio

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 09/02/2024

X Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il funzionario
Dott.ssa Filomena Manganiello
(firma digitale)